



Comune di Valbrenta

Il Sindaco

ORDINANZA N. 8 del 28-01-2026

OGGETTO: Ordinanza di ingiunzione di messa in sicurezza del manufatto sito lungo la Strada Regionale 50bis delle "Scale di Primolano" al Km 14+030, catastalmente censito al fg. 38, mappale 500.

IL SINDACO

Premesso:

- che è pervenuta al prot. com. n. 778 in data 22.01.2026 la segnalazione prot. n. 1708/2026 trasmessa da Veneto Strade S.p.A. alla scrivente Amministrazione, circa le gravi condizioni di degrado in cui versa il manufatto sovrastante la strada regionale 50 Bis delle "Scale di Primolano";
- la segnalazione pervenuta, nello specifico, rappresenta che l'edificio sito al Km 14+030 presenta *"evidenti e preoccupanti segni di instabilità strutturale, tra cui il distacco di elementi lapidei, crepe profonde, parti pericolanti e cedimenti visibili, tali da costituire un concreto rischio per i passanti e per le proprietà limitrofe"*;

Dato atto che la società Veneto Strade S.p.A., con la segnalazione succitata, richiede al Comune di Valbrenta un tempestivo sopralluogo e l'adozione con la massima urgenza di tutti i provvedimenti necessari a prevenire possibili danni a persone o cose;

Visto che, dal sopralluogo effettuato dall'Area Tecnica comunale in data 26.01.2026, risulta evidente lo stato di degrado e di abbandono in cui versa il manufatto e sono visibili, anche dalla pubblica via, gli elementi lapidei pericolanti, nonché le crepe sulle pareti che potrebbero determinare distaccamenti di materiale con conseguente caduta dello stesso sulla strada sottostante;

Verificato che l'edificio in argomento è censito al fg. 38, mappale n. 500, e risulta di proprietà della ditta [REDACTED], nato a [REDACTED] in data [REDACTED] e residente a [REDACTED], in [REDACTED], n. [REDACTED], Cod. Fisc. [REDACTED];

Appurato che, non potendo escludersi il verificarsi - in tempi ravvicinati - di fenomeni di caduta di materiale lapideo, si rende necessario attuare un intervento urgente di messa in sicurezza del fabbricato che consenta di assicurare le condizioni di sicurezza della viabilità;

Accertato che, seppure allo stato attuale non si sia verificata alcuna caduta di materiale sulla strada sottostante, alla luce anche della sentenza del Consiglio di Stato n. 3773 del 05.05.2025, tale situazione di degrado del fabbricato soprastante la viabilità comunale risulta idonea, in caso di distacco e franamento di pietrame e altro materiale lapideo, a compromettere la sicurezza della viabilità comunale sottostante;

Valutate le risultanze del sopralluogo effettuato dall'Area Tecnica, che confermano la situazione di criticità strutturale in cui versa l'edificio in argomento, come segnalata da Veneto Strade S.p.A.;

Considerato che il tratto di Strada Regionale 50 delle "Scale di Primolano" rappresenta la via più breve di connessione tra l'abitato di Primolano e la zona di Fastro e risulta quotidianamente molto frequentata;



Comune di Valbrenta

Il Sindaco

Ritenuto che, per quanto suesposto, si renda necessario adottare, nel più breve tempo possibile, tutte le azioni necessarie a prevenire possibili cadute di materiale dal manufatto in questione, con conseguenti danni, potenzialmente anche gravi, a persone o cose;

Tenuto conto che l'urgenza di ripristinare in tempi rapidi le condizioni di sicurezza e stabilità strutturale del fabbricato, visti anche i vincoli di tutela cui è sottoposta l'area in argomento, non risulta compatibile con il normale iter amministrativo di presentazione, valutazione e rilascio dei titoli abilitativi richiesti per la realizzazione delle opere edilizie necessarie;

Richiamati:

- l'art. 26 del Regolamento Edilizio Comunale vigente, relativo alle ordinanze e agli interventi urgenti, che prevede la facoltà, per il Sindaco, di porre in atto provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica dei cittadini;
- l'art. 54, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui: *"Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana"*;
- l'art. 50, comma 5, del medesimo D.Lgs. n. 267/2000, secondo il quale il Sindaco può emettere ordinanze contingibili ed urgenti *"in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana"*;

Visto, altresì, l'art. 30 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285, che prevede l'obbligo, in capo ai proprietari dei fabbricati e dei muri di qualunque genere fronteggianti le strade, di conservare in buono stato i manufatti al fine di non compromettere l'incolumità pubblica e non arrecare danno alle strade ed alle relative pertinenze, facendo *"salvi i provvedimenti che nei casi contingibili ed urgenti possono essere adottati dal Sindaco a tutela della pubblica incolumità"* e prevedendo apposite sanzioni per i trasgressori;

Richiamata, a supporto, la sentenza del Consiglio di Stato n. 3773 del 05.05.2025, pronunciata su fattispecie simile relativa ad un'ordinanza contingibile e urgente con la quale il Sindaco intimava al proprietario di un fondo contiguo ad una strada comunale l'attuazione, entro 30 giorni dalla notifica dell'atto, delle opere di messa in sicurezza del fronte franoso incombente sulla via pubblica, come individuate da professionista di fiducia dello stesso interessato;

Rilevato che, nella fattispecie rimessa al suo esame, il Consiglio di Stato ha ritenuto che gli interventi ingiunti con l'ordinanza sindacale, essendo *"volti a porre in sicurezza, nell'immediato, la situazione in essere (in termini, cioè, di messa in sicurezza del fronte della frana incombente sulla strada)"*, fossero *"ben coerenti con la natura dello strumento provvedimentale utilizzato"* dall'amministrazione;

Ritenuto che il presente atto sia conforme a quanto previsto dall'art. 30 del Codice della Strada sopra richiamato, in quanto trattasi di attività di manutenzione di edificio di proprietà privata, confinante con strada regionale, di cui necessita l'ingiunzione in via di urgenza per le ragioni suesposte;



Comune di Valbrenta

Il Sindaco

Ritenuto, altresì, che il presente atto sia rispettoso del principio dell'ordinamento generale della proporzionalità, in quanto l'intervento ordinato è limitato alle opere minime necessarie ad assicurare le condizioni di sicurezza della viabilità pubblica e a consentire, quindi, il normale transito veicolare;

Precisato che qualsiasi altra opera od intervento esulante da quanto prescritto con la presente ordinanza dovrà essere messo in atto nel pieno rispetto delle vigenti norme edilizie/urbanistiche e paesaggistiche, nonché in conformità all'art. 30 del Codice della Strada;

Visti:

- Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni (Testo Unico degli Enti Locali), in particolare gli artt. 50 e 54;
- il Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e successive modificazioni;
- l'art. 26 del Regolamento Edilizio Comunale;
- la sentenza del Consiglio di Stato n. 3773 del 05.05.2025;

ORDINA

alla ditta [REDACTED], nato a [REDACTED] e residente a [REDACTED], in [REDACTED], n. [REDACTED] Cod. Fisc. [REDACTED];

- l'esecuzione, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della presente, delle opere necessarie alla messa in sicurezza del fabbricato di proprietà, identificato catastalmente al fg. 38, mappale 500, sito lungo la S.R. 50 Bis delle "Scale di Primolano", al Km 14+030;
- la trasmissione, a lavori ultimati, di adeguata relazione a firma di tecnico abilitato che certifichi la regolare esecuzione dei lavori di messa in sicurezza dell'edificio;

DISPONE CHE

- la presente ordinanza sia immediatamente notificata alla ditta interessata e pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi;
- copia della presente ordinanza sia trasmessa al Comando di Polizia Locale, all'Ufficio Tecnico Comunale, alla Prefettura - U.T.G. di Vicenza, al Nucleo Carabinieri Forestali di Carpanè, al Comando Carabinieri di Solagna, a Veneto Strade S.p.A.;

AVVERTE

- che, ai sensi dell'art. 54, comma 7, del TUEL, in caso di mancata ottemperanza a quanto ingiunto con la presente ordinanza nei tempi prescritti, l'Amministrazione comunale si riserva di provvedere d'ufficio alla realizzazione dei lavori con spese a carico della ditta nei confronti della quale il presente provvedimento produce i suoi effetti, fatta salva denuncia all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;
- che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale-amministrativo al T.A.R. del Veneto nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione della stessa ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni;



Comune di Valbrenta

Il Sindaco

DISPONE ALTRESÌ

che la presente ordinanza sia trasmessa a:

- Comando Polizia Locale Unione Montana del Bassanese: unionemontanabassanese@legalmail.it
- Prefettura di Vicenza - Ufficio Territoriale del Governo: protocollo.prefvi@pec.interno.it
- Stazione Comando Carabinieri di Solagna: tv29535@pec.carabinieri.it
- Nucleo Carabinieri Forestali di Carpanè: fvi43696@pec.carabinieri.it
- Veneto Strade S.p.A.: venetostradebl@pec.venetostrade.it

Il Sindaco

Ferazzoli Luca

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i